

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
XII LEGISLATURA

Legge 12 dicembre 2007, n. 32
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010).
Modificazioni di leggi regionali.

modificata dalla legge 13 marzo 2008, n. 3
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.
Modificazioni alle leggi regionali 12 dicembre 2007, n. 32, 16 novembre 1999, n. 36,
e 26 aprile 2007, n. 7.

TITOLO III
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE.
MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16 NOVEMBRE
1999, N. 36, E 28 APRILE 2003, N. 18

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46
(Oggetto e finalità)

1. Il presente titolo disciplina gli interventi regionali diretti ad assicurare la conservazione e il miglioramento del sistema rurale montano, quale risorsa culturale, ambientale ed economica, a garantire la permanenza nelle aree montane, preservando un adeguato livello di redditività per gli addetti, e ad assicurare ai consumatori la fruibilità di prodotti agricoli di alto valore qualitativo.
2. Gli interventi regionali perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) ammodernamento del sistema agricolo e agro-alimentare, al fine di accrescerne la produttività, la competitività e la redditività, in particolare attraverso interventi strutturali, e di valorizzare la professionalità degli addetti;
 - b) sostegno ai territori rurali, attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, dei servizi e delle opportunità occupazionali, al fine di contenere lo spopolamento delle aree montane, anche attraverso la garanzia di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati;
 - c) salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, mediante la valorizzazione di pratiche agricole eco-compatibili che garantiscano l'equilibrio tra sviluppo economico ed esigenze ambientali;
 - d) gestione e tutela del territorio rurale quale elemento del patrimonio culturale e ricreativo;
 - e) promozione e sviluppo delle tradizioni rurali locali;
 - f) valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità;
 - g) salvaguardia dei suoli e corretta gestione delle acque superficiali;
 - h) valorizzazione del sistema zootecnico e dei relativi prodotti, con particolare riguardo alla salvaguardia delle specie autoctone di interesse zootecnico.

Art. 47
(Politica di sviluppo rurale)

1. La politica regionale di sviluppo rurale è diretta alla diversificazione delle attività economiche delle aziende agricole mediante lo sviluppo di attività complementari, alla valorizzazione del patrimonio rurale e ambientale e al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni e della famiglia rurale, anche al fine di contenere l'esodo rurale e di rafforzare il tessuto economico e sociale e le capacità progettuali e gestionali delle zone rurali.
2. La politica regionale di sviluppo rurale si attua, oltre che con gli interventi di cui al presente titolo, attraverso specifici programmi approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. L'efficacia del programma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Art. 48
(Beneficiari e tipologia degli aiuti)

1. Possono accedere agli interventi di cui al presente titolo gli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, operanti nel territorio regionale e gli altri soggetti indicati nel presente titolo.
2. Gli aiuti possono consistere in:
 - a) contributi in conto capitale;
 - b) contributi in conto interessi;
 - c) mutui a tasso agevolato di durata quindicennale, oltre a un ulteriore periodo di preammortamento della durata massima di tre anni.
3. Gli aiuti di cui al comma 2 possono essere concessi anche cumulativamente.
4. L'intensità degli aiuti disciplinati dal presente titolo è calcolata in equivalente sovvenzione lorda.

Art. 49
(Compatibilità con la normativa comunitaria)

1. Ove non diversamente disposto, gli aiuti disciplinati dal presente titolo sono concessi conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 70/2001 della

Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2001, e dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 dicembre 2006, in quanto applicabili.

CAPO II TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

Art. 50

(Investimenti nelle aziende agricole)

1. Al fine di favorire la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della qualità della produzione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali e l'incremento della produzione di energie alternative e da fonti rinnovabili, possono essere concessi aiuti per la realizzazione delle seguenti iniziative:
 - a) dotazione di attrezzature e macchinari, ivi compresi gli strumenti informatici, destinati al miglioramento, all'incremento e alla tutela della produzione agricola, in misura comunque non superiore al loro valore di mercato;
 - b) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
 - c) spese e oneri di progettazione e altre spese di carattere generale correlate alle iniziative di cui alle lettere a) e b);
 - d) acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia, sino ad un costo non superiore al 10 per cento delle spese ammissibili dell'investimento;
 - e) realizzazione di impianti di biogas per l'autoconsumo¹.
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti, in misura comunque non superiore:
 - a) al 60 per cento della spesa ammissibile, per

- investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;
- b) al 75 per cento della spesa ammissibile relativa ai costi aggiuntivi necessari all'attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli animali, diretti a conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi ovvero a superare i requisiti comunitari minimi in vigore. Detta maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva²;
 - c) al 50 per cento della spesa ammissibile, negli altri casi.
3. Il limite massimo degli aiuti concedibili ad ogni singolo beneficiario nel corso di tre esercizi finanziari è pari a euro 500.000.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi nei seguenti casi:
- a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;
 - b) impianto di piante annuali;
 - c) drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, salvo che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 per cento il precedente consumo di acqua;
 - d) semplici investimenti di sostituzione;
 - e) fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
5. Possono beneficiare degli aiuti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), anche i proprietari di immobili destinati ad attività agricola non titolari o conduttori di azienda agricola.

Art. 51

(Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali tradizionali)

1. Al fine di conservare la fruibilità del territorio di alta montagna, consentendone l'utilizzazione per lo svolgimento della tradizionale pratica della transumanza e garantendo, allo stesso tempo, la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene, di benessere degli animali e della qualità delle produzioni, nonché la riduzione dei costi di produzione, il recupero del patrimonio storico, architettonico e di interesse ambientale a valenza agricola e l'incremento della produzione di energie alternative e da fonti rinnovabili, possono essere

concessi aiuti per la realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) interventi diretti alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio aziendale, avente interesse ambientale, archeologico o storico;
 - b) interventi diretti alla conservazione di elementi del patrimonio facente parte dei fattori produttivi dell'azienda;
 - c) spese e oneri di progettazione inerenti agli interventi di cui alle lettere a) e b).
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti, in misura comunque non superiore:
- a) al 100 per cento della spesa ammissibile, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), e per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti di cui al comma 1, lettera c); nel caso di opere in economia effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori nell'attività aziendale non possono essere concessi aiuti per un importo superiore a euro 10.000;
 - b) al 75 per cento della spesa ammissibile, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), e per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti di cui al comma 1, lettera c), quando tali iniziative non comportino aumento della capacità produttiva aziendale;
 - c) al 50 per cento della spesa ammissibile, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), e per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti di cui al comma 1, lettera c), quando tali iniziative comportino aumento della capacità produttiva aziendale; detto limite può essere incrementato di ulteriori dieci punti percentuali se l'iniziativa è effettuata da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;
 - d) al 100 per cento delle spese aggiuntive determinate dall'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici, nel caso di interventi che comportino aumento della capacità produttiva.
3. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente articolo anche i proprietari di immobili destinati ad attività agricola non titolari o conduttori di azienda agricola.

Art. 52
(Ricomposizione fondiaria)

1. Ai proprietari di fondi agricoli possono essere concessi aiuti per favorire la ricomposizione fondiaria fino ad un massimo del 100 per cento dei costi legali e amministrativi, ivi compresi quelli per la realizzazione delle indagini.

Art. 53
(Aiuti relativi a fitopatie e infestazioni parassitarie)

1. Al fine di compensare i titolari di aziende agricole dei costi e delle perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle competenti autorità nell'ambito di programmi pubblici obbligatori di prevenzione o eradicazione, possono essere concessi aiuti per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e dei vettori di infestazione.
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti, in misura comunque non superiore al 100 per cento della spesa sostenuta o della perdita subita, dedotte le somme eventualmente percepite a titolo di indennizzo assicurativo e i costi non sostenuti a causa delle fitopatie o infestazioni parassitarie.
3. Gli aiuti diretti a compensare i titolari di azienda agricola dei costi sostenuti ai sensi del comma 1 sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non possono comportare pagamenti diretti in denaro; le perdite subite ai sensi del comma 1 possono essere compensate mediante pagamenti diretti.
- 3bis. La compensazione delle perdite è calcolata esclusivamente in relazione al valore di mercato delle colture distrutte dalle fitopatie o infestazioni parassitarie o delle colture distrutte per disposizione delle competenti autorità nell'ambito di programmi pubblici obbligatori di prevenzione o eradicazione e alle perdite di reddito dovute a difficoltà di reimpianto³.
- 3ter. Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo⁴.
- 3quater. Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisca che i relativi costi

sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori⁵.

3quinqies. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite⁶.

Art. 54

(Aiuti per perdite dovute ad avversità atmosferiche)

1. Possono essere concessi aiuti al fine di indennizzare gli imprenditori agricoli per le perdite di piante e di animali, per i danni agli edifici e alle attrezzature aziendali, nonché per la riduzione del reddito determinati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, formalmente riconosciuti dalle competenti autorità.
2. Per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si intendono gli eventi atmosferici, quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che abbiano distrutto più del 30 per cento della produzione media annua di un imprenditore agricolo nei tre anni precedenti⁷.
3. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, la riduzione del reddito è calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti per il prezzo medio di vendita ottenuto durante lo stesso periodo di riferimento⁸.
4. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammissibile, dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo e i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.
5. La spesa ammissibile può essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altri costi specifici sostenuti dall'imprenditore agricolo impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avversità atmosferiche.
6. La percentuale di aiuto di cui al comma 4 è ridotta del

50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per gli imprenditori agricoli che, a quella data, non abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti.

- 6bis. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite⁹.

Art. 55

(Aiuti per il pagamento di premi assicurativi)

1. Possono essere concessi aiuti per la sottoscrizione di polizze assicurative contro i rischi per le perdite di beni aziendali e per il mancato guadagno derivanti da avversità atmosferiche e da fitopatie e infestazioni parassitarie.
2. Gli aiuti, compatibilmente con i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, possono essere concessi entro il limite massimo:
 - a) dell'80 per cento del costo del premio assicurativo, nel caso di polizze stipulate esclusivamente contro i rischi derivanti da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
 - b) del 50 per cento del costo del premio assicurativo, nel caso di polizze stipulate contro i rischi di cui alla lettera a) e contro altri rischi derivanti da avversità atmosferiche in genere;
 - c) del 50 per cento del costo del premio assicurativo, nel caso di polizze stipulate contro i rischi derivanti da fitopatie o infestazioni parassitarie.
- 2bis. Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi e non devono essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Valle d'Aosta¹⁰.

Art. 56

(Aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

1. Al fine promuovere la razionalizzazione della gestione

aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della qualità, nonché il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi aiuti alle piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ivi comprese le spese di consulenza relative alla loro realizzazione.

2. Per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.
3. Per commercializzazione di prodotti agricoli si intende la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per la prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerare commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.
4. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti di cui al comma 1, in misura comunque non superiore al 40 per cento della spesa ammissibile.

Art. 58

(Aiuti diretti a promuovere il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli)

1. Al fine di promuovere e migliorare la qualità dei prodotti agricoli, possono essere concessi aiuti sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro agli imprenditori agricoli singoli ed associati per:
 - a) ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, ivi comprese le iniziative per la preparazione del riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità alla normativa comunitaria vigente;

- b) iniziative dirette all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;
 - c) formazione del personale destinato ad applicare i regimi e i sistemi di cui alla lettera b);
 - d) costi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;
 - e) misure obbligatorie di controllo, salvo che la normativa comunitaria vigente stabilisca che tali iniziative debbano gravare integralmente sugli imprenditori.
2. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.
3. Agli imprenditori agricoli che partecipano a sistemi di qualità alimentare comunitari o nazionali riconosciuti per prodotti agricoli destinati al consumo umano, possono essere concessi aiuti fino a euro 3.000 annui, per un periodo massimo di cinque anni, per la compensazione dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai predetti sistemi di qualità.
- 3bis. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi di cui al presente articolo siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato¹¹.

Art. 59

(Assistenza tecnica e formazione)

1. Al fine di garantire un'adeguata assistenza tecnica alle aziende agricole, possono essere concessi agli imprenditori agricoli aiuti sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro, per le seguenti iniziative:
- a) formazione dell'agricoltore e dei suoi collaboratori, limitatamente agli oneri derivanti dall'organizzazione del programma, da eventuali spese di viaggio e di

soggiorno dei partecipanti e dai costi dei servizi di sostituzione dell'imprenditore agricolo e dei suoi collaboratori;

- b) servizi di sostituzione dell'imprenditore o di un suo collaboratore in caso di malattia o nei periodi di ferie;
 - c) organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere, ivi comprese le spese di iscrizione, le spese di viaggio, le spese per le pubblicazioni, l'affitto degli stand e i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino ad un valore massimo di euro 250 per premio e per vincitore;
 - d) diffusione di conoscenze scientifiche e di informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri Paesi, sui prodotti generici, sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti, a condizione che non siano menzionati i produttori, i marchi o l'origine, fatti salvi i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e di cui agli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, purché i riferimenti all'origine corrispondano esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità;
 - e) pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
 - f) consulenze a carattere non continuativo o periodico di esperti che non siano connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa.
2. Qualora i servizi siano forniti da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali organizzazioni non può costituire una condizione per l'accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione devono essere limitati ai costi del servizio prestato.
3. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato.

-
- ¹ Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.
- ² Lettera così modificata dall'art. 1, comma 2, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.
- ³ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.
- ⁴ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.
- ⁵ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.
- ⁶ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.
- ⁷ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.
- ⁸ Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.
- ⁹ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.
- ¹⁰ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.
- ¹¹ Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.